

**Oggetto: nuova proposta programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 – Sezione 3 – Sottosezione 3.3 PIAO 2025/2027**

*Il Collegio dei Revisori*

**Richiamati** i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 6 del d.l.80/2021;

**Visto** il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

**Visto** il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

**Vista** la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;

**Vista** la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta al fine di consentire all'Amministrazione comunale la proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con particolare riferimento alla Sezione 3, Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027;

**Considerato** che con il P.T.F.P. 2025/2027:

- si conferma la previsione di assunzione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato (n. 1 Istruttori e n. 1 Funzionario), già inserite nella programmazione 2024/2026 (atto G.C. 249/2024), oltre assunzioni a tempo determinato per esigenze organizzative e tecniche degli uffici, nei limiti di spesa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio 2025/2027;
- si prevede l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una figura dirigenziale ex CCNL 2019/2021 e di un Istruttore Amministrativo – Area Istruttori ex CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali;

Considerato altresì che le assunzioni a tempo determinato riguardano:

- eventuali altre assunzioni connesse ad esigenze organizzative e di funzionamento del servizio PM, nei limiti di spesa e di disponibilità finanziarie stanziati nel bilancio di previsione;
- eventuale utilizzo di personale in “scavalco d’eccedenza” ai sensi all’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, modificato dall’art. 28 co. 1-ter del D.L. 75/2023 convertito in legge n. 112/2023; nel limite di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

**Viste** le verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale per la programmazione dei fabbisogni di personale;

**Verificato** che l’Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dalla relazione illustrativa sopra richiamata;
- l’ente ha rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione;
- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale altrimenti prevista dall’art. 76 del D.L. 112/2008;

**Visto** l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

**Richiamato** l’art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente”*;

**Atteso** che questo Organo è chiamato, a sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’art. 91 del T.U.E.L.;

**Preso atto** che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Visti** i pareri tecnico e contabile, rilasciati dal dirigente responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

### **DÀ ATTO**

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla dotazione organica derivante dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2025/2027, come risulta dalla Sezione 3, Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2025/2027;

### **ATTESTA**

il rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 – Sezione 3 – Sottosezione 3.3 PIAO 2025/2027.

Inoltre il Collegio dei Revisori,

**Precisato** che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando **il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al*



## COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

*conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

**Preso atto** che, ai sensi normativa richiamata, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti della proposta di modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;

### ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Pescia di un sostanziale equilibrio pluriennale.

Pescia, 17 giugno 2025

### *IL COLLEGIO DEI REVISORI*

Dott. Sauro Trinci

---

Rag. Alessandro Bettarini

---

Dott.ssa Daniela Mayer

---